

Generali Italia S.p.A.

CONVENZIONE EQUIPMENT

Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali
oggetto di Finanziamento

Il presente set informativo contenente:

- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Condatore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI
OGGETTO DI FINANZIAMENTO**

ASSICURAZIONE EQUIPMENT DI CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S

POLIZZA N. 390790593

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

ASSICURAZIONE EQUIPMENT DI CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S

Premesso che:

1. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S Intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestare tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;

si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.

I Conducenti potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.

GLOSSARIO

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

Per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di credito e credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attrezzatura agricola

Qualsiasi bene agricolo che può essere trainato o portato dalla trattrice agricola.

Beneficiario

Il soggetto nei cui confronti viene pagato l'indennizzo liquidato a termini di polizza.

Beni Strumentali

Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un'attività, in seguito definiti "cose" o "beni".

Beni Vetusti

Si intendono quei beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.

Cantiere

Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.

Conduttore/Aderente

Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.

Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SAS.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche

Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Contratto di Riferimento

Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario, stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.

Elettromedicale

Apparecchio elettrico destinato alla diagnosi, al trattamento od alla sorveglianza del paziente.

Finanziamento

Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Franchigia

L'importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Locatore

Il Contraente della Polizza Convenzione.

Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra

Il complesso dei macchinari e delle attrezzature utilizzati dal Conduttore per lo svolgimento della sua attività in tutti i cantieri in cui si trova ad operare, comprese le macchine operatrici ed escluse le macchine agricole.

Macchine agricole

Come da definizione art. 57 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Macchine operatrici

Come da definizione art.58 codice della strada dlgs 30.04.1992 n°258 e successive modifiche.

Parti accessorie intercambiabili

Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.

Partita

Insieme di beni assicurati con un unico capitale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La quota in percento che viene detratta dall'Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.

Semovente agricola

E' da intendersi limitatamente alle macchine di raccolta quali: mietitrebbia, trincia semovente e vendemmiatrice, oltre ai sollevatori telescopici per uso agricolo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Generali Italia S.p.A.

Subconduttore

Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.

Terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.

Trasporto e trasferimento

Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario

Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.

Art.7 – Variazione del Contraente

Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liquidazione.

Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

Art. 8 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono

a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

Art. 9 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 10 – Sanction Clause

Generali Italia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 12 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia

Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l'Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo, contenente DIP, DIP aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

L'assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conducente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conducente se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.

La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conducente mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.

Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l'elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.

In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conducente non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell'ultima rata del finanziamento.

Art. 14 - Scadenza della garanzia

La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conducente o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell'inadempimento del Conducente. Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conducente cessa e la Società provvede all'eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conducente subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.

Art. 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:

1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conducente;

2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 13.

Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l'eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.

Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle

Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 15 bis – Recesso da parte del Conduuttore

Fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione alla copertura assicurativa, l'Aderente/Conduuttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.

Art. 16 - Comunicazioni del Contraente alla Società

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Società un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.

Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello, ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo

Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell'Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell'Aderente

Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.

Art. 17 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte

Il Contraente si obbliga a consegnare ai Conduuttori/Aderenti, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente DIP, DIP aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.

Ai Conduuttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrare nell'Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.

Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente alla Società nome, cognome o ragione sociale, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita iva (se presente) dei Conduuttori/Aderenti al momento dell'entrata in copertura.

NORME DI ASSICURABILITÀ

Art. 18 - Beni assicurabili

La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.

Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- 1) gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;*
- 2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;*
- 3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;*
- 4) ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni);*
- 5) Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine fotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali);*
- 6) Apparecchiature audio/fono visive*
- 7) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00.*

Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.

Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C.

Art. 19 - Validità territoriale

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia,

Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.

Art. 20 - Clausola di esclusione territoriale

La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:

- (i) verificatisi in Iran, Syria, Nord Corea e Crimea o nelle loro acque territoriali;
- (ii) sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Corea e Crimea o nelle loro acque territoriali;
- (iii) che risultino o implicino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Corea e Crimea.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

Art. 21 – Rischi assicurati

a) GARANZIA ALL RISKS

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduuttori, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 22.

b) GARANZIA LIGHT

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- eventi sociopolitici;
- terrorismo;
- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazione, alluvione ed allagamento.

Art. 22- Opzioni assicurative, scoperti e franchigie

GARANZIA ALL RISKS

AGRICOLTURA - Scoperti e Franchigie						
VALORE ASSICURATO BENE	Garanzie	A41	A42	A43	A44	A06
		ALL RISKS	ALL RISKS no urto, collisione, ribaltamento, trasporto e trasferimento	ALL RISKS no guasti meccanici ed elettrici	ALL RISKS no urto, collisione, ribaltamento, guasti meccanici ed elettrici, trasporto e trasferimento	PLM: sistemi di guida e lavorazione in campo
fino a 3.000	Guasti elettrici e meccanici (1)	scoperto 20% min 200 €	scoperto 20% min 200 €			fino a € 5.000 scoperto 20% min 150
da 3.001 a 5.000		scoperto 20% min 300 €	scoperto 20% min 300 €			da 5.001 a 10.000€ scoperto 20% min 350
da 5.001 a 10.000€		scoperto 20% min 400 €	scoperto 20% min 400 €			oltre i 10.000 scoperto 20% min 1.000
fino a 3.000	Tutte le altre garanzie (1)	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €	fino a € 5.000 franchigia 150 €
da 3.001 a 5.000		scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €	da 5.001 a € 10.000€ franchigia 350 €
da 5.001 a 10.000€		scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €	oltre i 10.000 scoperto 10% min 1.000
OLTRE 10.000 EURO	Furto e Rapina	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	trattrici <150cv e attrezzature scoperto 25% min 2.500€	Scoperto 20% minimi come sopra
		trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	trattrici >150cv e semoventi, telescopiche scoperto 20% min 2.500€	
	Danni Totali diversi da furto e rapina	franchigia 1500€	franchigia 1500€	franchigia 1500€	franchigia 1500€	Scoperto 30% minimi come sopra
	Danni Parziali non rientranti nelle altre categorie	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	Scoperto 25% minimi come sopra
	Danni origine interna alle frizioni	scoperto 50% min 750€	scoperto 50% min 750€			Scoperto 10% minimi come sopra
	Danni derivanti ribaltamento, urto, collisione, trasporto e trasferimento	Scoperto 10% min 750€			Scoperto 10% min 500€	
	Guasti elettrici e meccanici	scoperto 10% min 2.000€ indennizzo max 10.000€ anno	scoperto 10% min 2.000€ indennizzo max 10.000€ anno			
	Terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	Terrorismo, sabotaggio, terremoto scoperto 10% min 3.000€	
		Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	Inondazione, alluvione, allagamento, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi scoperto 10% min 2.500€	

(1) A parziale deroga di quanto indicato nella tabella sopra riportata, per i danni di origine interna alle frizioni, per i beni di somma assicurata fino ad € 10.000,00, sarà applicato lo scoperto del 50% con il minimo di € 750,00 e le condizioni previste all'art. 54.

MOVIMENTO TERRA - Scoperti e Franchigie						
VALORE ASSICURATO BENE	Garanzie	A45	A46	A09	Garanzie	A11
		ALL RISKS - Opzione A	ALL RISKS - Opzione B	ALL RISKS Gru a Torre		Sistemi Satellitari Site Control
fino a 3.000 €	Tutte le garanzie	scoperto 15% min 200 €	scoperto 15% min 200 €		Furto e Rapina	fino a € 5.000 scoperto 20% min 150
da 3.001 a 5.000 €		scoperto 15% min 300 €	scoperto 15% min 300 €			da € 5.001 a € 10.000 scoperto 20% min 350
da 5.001 a 10.000 €		scoperto 15% min 400 €	scoperto 15% min 400 €			oltre € 10.000 scoperto 20% min 1.000
OLTRE I 10.000 EURO	Furto e Rapina	scoperto 25% min 2.500€	scoperto 20% min 2.500€	scoperto 20% min 2.500€	Altre garanzie non rientranti nelle altre categorie	fino a € 5.000 franchigia 150 €
	Furto e Rapina (in presenza antifurto satellitare attivato o antifurto meccanico/immobilizer (2))	scoperto 10% min 2.500€	scoperto 10% min 2.500€			da € 5.001 a € 10.000 franchigia 350 €
	Danni Totali diversi da furto e rapina	Franchigia 1.500€	Franchigia 1.500€	Franchigia 1.500€		oltre € 10.001 scoperto 10% min 1.000
	Danni Parziali non rientranti nelle altre categorie	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	scoperto 10% min 750€	Urto o caduta	Scoperto 20% minimi come sopra
	Terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento	scoperto 10% min 5.000€	scoperto 10% min 5.000€	Terrorismo e sabotaggio scoperto 10% min 3.000€	Fenomeno Elettrico no protezione	Scoperto 50% minimi come sopra
			Scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici/dolosi scoperto 10% min 2.500€	Sublocazione	Scoperto 30% minimi come sopra	
			Terremoto scoperto 10% min 3.000€	Furto senza mezzi di chiusura	Scoperto 25% minimi come sopra	
			Inondazione, alluvione allagamento scoperto 10% min 2.500€	Terrorismo	Scoperto 10% minimi come sopra	

Relativamente al “Macchinario ed attrezzature di cantiere – Macchine movimento terra”, qualora il bene assicurato sia dotato dei seguenti sistemi:

A) antifurto radiolocalizzatore satellitare tale che qualsiasi manomissione generi un allarme;

o

B) antifurto meccanico/immobilizer

nel caso in cui entrambi i sistemi di cui ai precedenti punti A o B risultino attivati per i sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto totale si applica lo scoperto del 10% del danno con il minimo di Euro 2.500,00 in deroga a quanto sopra previsto.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di scoperto, al momento della presentazione della denuncia di sinistro il Conduttore e/o il Contraente dovranno esibire gli originali delle eventuali chiavi di attivazione dei sistemi di cui sopra e la copia dei relativi certificati di installazione.

GARANZIA LIGHT

EQUIPMENT LIGHT - Scoperti e Franchigie				
	AGRICOLTURA		MOVIMENTO TERRA	
CNH Industrial Capital Europe S.a.S.	A18	A19	A20	A21
	Beni Nuovi	Beni Usati	Beni Nuovi	Beni Usati
Coperture rischi nominati : - incendio; - fulmine; - esplosione; - scoppio; - eventi sociopolitici; - terrorismo; - eventi atmosferici; - terremoto; - inondazione, alluvione ed allagamento	scoperto 10% min 1.500€ (3)	scoperto 10% min 1.500€(3)	scoperto 10% min 1.500€(3)	scoperto 10% min 1.500€(3)

(3) Si precisa che per i beni ubicati all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia come previsto dall'art. 19.

Art. 23 – Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- 1 i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- 2 i danni di carattere estetico;
- 3 i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- 4 i beni per i quali siano trascorsi più di 12 (dodici) anni dal 31 dicembre dell'anno della prima consegna e comunque tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 (tredici) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- 5 i guasti meccanici e/o elettrici al "macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra", "gru a torre";
- 6 i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
- 7 i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Condatore, e/o del Sub-Condatore e/o del Fornitore.
- 8 ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica;
- 9 i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.

La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- 10 atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- 11 eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 12 per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Condatore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 24 - Somme assicurate

La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale:

1. in caso di locazione:
 - al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
2. nel caso di credito e credito agrario:
 - al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell'Assicurato, come da fattura, se esistente, corrispondente alla macchina e alle eventuali attrezzature aggiuntive, e comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio);
 - oppure
 - al 80% del prezzo di listino al momento della decorrenza del contratto di credito agrario, nel caso in cui la fattura non sia disponibile;

In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.

Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata dovrà essere uguale al valore commerciale del bene alla data di attivazione del nuovo Contratto di Riferimento.

L'IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall'origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.

In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l'indicazione del solo valore finanziato), per l'indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.

Art. 25– Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate

Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l'acquisizione delle stesse.

Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.

In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall'assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce.

Art. 26 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:

- a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell'ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l'applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l'obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
- b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
- c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un rappresentante della Società;
- d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
- e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell'avvenimento e dell'importanza del danno.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte dell'incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.

La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.

In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

Art. 27– Procedure per la valutazione del danno

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l'Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richiama, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall'Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'Assicurato dall'indennizzo dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Fermo quanto precede le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.

Art. 28 - Mandato dei Periti

Ai periti è confermato il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
- d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.

Art. 29 – Determinazione dell'ammontare del danno

- a) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):

l'indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).

b) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):

per l'intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l'indennizzo è calcolato sulla base dell'ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro (che sarà ricavato dalla media delle tariffe Eurotax Macchine Agricole - giallo/blu - qualora si tratti di beni che compaiono sulle dette tariffe), ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell'ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conducente (comprensivo della "quota capitale" e della "quota interessi"). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all'articolo 24 "somme assicurate".

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all'ammontare determinato come al punto b).

In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all'Art.23, si applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C. per l'indennizzo del sinistro.

Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.

Art. 30 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.

Art. 31 – Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conducente della prova che non ricorre il caso previsto dall'art. 23 comma 7.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Art. 32– Oggetto della garanzia

La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all'Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.

L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.

Si conviene di mantenere in copertura nell'ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il "valore delle opzioni", cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora "opzionati".

Non sono considerati terzi:

- *i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;*
- *le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;*
- *il Conduttore ed il Subconduttore.*

L'Assicurazione non comprende i danni:

- *di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;*
- *da inquinamento in genere;*
- *i danni causati da software;*
- *i danni da amianto/asbesto.*

Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:

- *atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;*
- *eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

a meno che l'Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l'assicurazione.

Art. 33– Massimali di Garanzia

In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.

Art. 34 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 35- Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che

stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 36 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto "Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro"; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.

Art. 37- Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

Art. 38 - Ambito di operatività

La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Art. 39– Tassi imponibili

I tassi imponibili annui sono quelli concordati, per ogni categoria di beni assicurabili, tra la Società e il Contraente.

Art. 40- Macchine e attrezzature agricole

Relativamente alla Macchine ed attrezzature agricole per le quali sia attivata:

- l'opzione A41 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa;
- l'opzione A42 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei danni da urto, ribaltamento e collisione, nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento
- l'opzione A43 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con esclusione dei guasti elettrici e meccanici
- l'opzione A44 la polizza opera per tutte le garanzie previste dalla stessa ma con l'esclusione dei danni da urto, ribaltamento e collisione nonché i danni derivanti da od avvenuti in occasione di trasporto e trasferimento nonché con l'esclusione dei guasti elettrici e meccanici.

Art. 41 - Beni Vetusti- opzione A05- A27

Potranno essere assicurati anche beni che, alla data di inizio della copertura assicurativa, rientrano nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell'Articolo 23). La somma assicurata sarà pari al valore commerciale del bene così come si evince dalla fattura.

La copertura cesserà automaticamente quando siano passati 20 (venti) anni dalla data di costruzione dei suddetti beni.

Saranno operanti unicamente le seguenti garanzie: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi sommosse e tumulti popolari (questi ultimi nei termini previsti all'art.45).

In caso di danno parziale l'indennizzo, calcolato come previsto al comma A) dell'art. 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotto in base alla proporzione esistente tra la somma assicurata ed il costo di acquisto a nuovo (nei termini indicati all'Articolo 24) di una cosa uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento.

Relativamente ai beni che alla data di ingresso in copertura non rientrano nelle esclusioni indicate dal comma 4 dell'Articolo 23) ma, durante il periodo di garanzia, raggiungano tale limite di vetustà, il tasso di premio da corrispondere resterà lo stesso fino alla scadenza della copertura del bene ma da tale data le garanzie si intenderanno ridotte e prestate secondo i termini del presente articolo.

BENI VETUSTI - Scoperti e Franchigie			
Condizioni valide per tutte le categorie di beni		AG	MT
		A05	A27
Danni beni vetusti unicamente per: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari	fino a 3.000 €	scoperto 15% min 200 €	
	Da 3.001 a 5.000 €	scoperto 15% min 300 €	
	Da 5.001 a 10.000€	scoperto 15% min 400 €	
	Oltre 10.000 €	unicamente per scioperi, sommosse, tumulti scoperto 10% min 2.500€	
		unicamente per incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici scoperto 20% min 750€	

Art.42– Terremoto

La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10%^o.

Art. 43- Inondazione, alluvione e allagamento

Relativamente a tale garanzia la Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,05%^o.

Art. 44 - Inondazione, alluvione e allagamento, centrali idroelettriche

La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Art. 45 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi (per la garanzia light il furto è escluso), tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05%^o già compreso nei tassi indicati in polizza.

Art. 46 – Terrorismo

La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell'importo dovuto con i minimi indicati all'art. 22 – Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05%^o.

Art. 47 - Beni strumentali concessi in sub-locazione

La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché la sublocazione sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione).

Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l'attività di noleggio, come da scopo sociale della società con-

tenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione, che non sarà necessaria l'autorizzazione del Contraente per le attività di sub-locazione correlate a tale bene.
Non è necessaria l'autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario

Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscono i suddetti beni sublocati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.

Art. 48 – Parti Accessorie Intercambiabili

Per la garanzia All Risks, a parziale deroga del comma 3 dell'art.23 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:

- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l'intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Per la garanzia light, a parziale deroga del comma 3 dell'art.23 le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali e di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate.

Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all'art. 22.

Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

Art. 49 – Maggiori Costi

Nel caso di danno "parziale" indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:

- lavoro straordinario, notturno, festivo;
- un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
- noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.

Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.

Art. 50 – Recuperi

Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall'indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Condotto.

Art. 51– Ubicazione e conservazione delle cose assicurate

E' facoltà del Condotto cambiare l'ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell'ambito delle sedi operative del Condotto. Rimane fermo l'obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.

Art. 52- Colpa grave

A parziale deroga del comma 7) dell'Art.23, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Condotto, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Subcondotto. In caso di sinistro causato da colpa grave del Condotto o del Subcondotto, a parziale deroga di quanto stabilito all'art.29 la determinazione dell'ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al

momento del sinistro.

Art. 53 - Trasporto e trasferimento

Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione. Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.

Art. 54 – Danni a Frizioni

I danni ai gruppi frizione si intendono compresi in garanzia se derivanti da un evento indennizzabile a termini di polizza esterno agli stessi.

Qualora il danno sia di origine interna al gruppo frizione, saranno compresi in garanzia i soli sinistri occorsi oltre dodici mesi e non oltre 5 anni dalla data di immatricolazione (o di impiego stabile, se antecedente) del mezzo.

Art. 55– Beni ad Impiego Mobile

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.

Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall'esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.

All'interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 20% con i minimi indicati all'art. 22 – Scoperti e Franchigie.

Art. 56 – PLM – (Sistemi di guida e lavorazione in campo)

La Società risponde dei danni materiali e diretti relativi ai PLM (sistemi di guida e lavorazione in campo) opzione A06 anche se acquistati separatamente dal macchinario e abbiano una fattura distinta.

I sistemi PLM se acquistati con la macchina (stessa fattura) saranno assicurati alle condizioni previste per la macchina stessa, se acquistati separatamente dal macchinario (fattura distinta) saranno assicurati alle condizioni previste dal precedente articolo 55 “Beni ad impiego mobile”.

Art. 57– Scoperti e franchigie per beni con somma assicurata non superiore a € 10.000,00

Sono assicurabili i beni di somma assicurata non superiore ad € 10.000,00 di qualunque tipologia ad esclusione dei beni di cui alla presente sezione “Beni assicurabili a condizioni particolari” e i sotto elencati beni:

- Accessori o parti di ricambio di altri beni strumentali;
- Beni relativi al comparto IT;
- Giocattoli;
- Abbigliamento;
- Lubrificanti;
- Sistemi di illuminazione;
- Gruppi elettrogeni a gas.

Sono previste due diverse opzioni assicurative:

1. Opzione assicurativa con guasti
2. Opzione assicurativa senza guasti

Per i macchinari e attrezzature di cantiere con somma assicurata non superiore ad €10.000,00 sarà operante la seguente clausola:

La garanzia furto sarà operante solamente nel caso in cui siano state poste in atto le seguenti misure di prevenzione:

- il bene non sia lasciato caricato sul veicolo dell'eventuale trasporto durante le soste di lavoro e nelle ore notturne;
- nei cantieri di lavoro - durante le soste di lavoro e le ore notturne - il bene dovrà essere ricoverato in un deposito chiuso a chiave; in mancanza di questo, l'area di cantiere dovrà essere adeguatamente illuminata e recintata; la garanzia sarà operante solo nel caso in cui il furto venga perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura;
- Qualora il bene sia ricoverato all'interno di fabbricati, il furto dovrà avvenire con scasso dei mezzi di chiusura.

Art. 58– Sistemi Satellitari Site Control

La Società risponde dei danni materiali e diretti ai sistemi satellitari Site Control, per le macchine movimento terra, con opzione A11, per le quali varranno le condizioni sotto riportate.

I sistemi Site Control se acquistati con la macchina (stessa fattura) saranno assicurati alle condizioni previste per la macchina stessa, se acquistati separatamente dal macchinario (fattura distinta) saranno assicurati alle condizioni previste dal precedente articolo 55 "Beni ad impiego mobile.

Art. 59 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.

Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l'intera Convenzione:

- per danni causati da terremoto (art.42): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa
- per danni causati da eventi sociopolitici (art.45): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa;
- per danni causati da terrorismo (art.46): Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa.

Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di leasing

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: Convenzione Equipment

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.



Che cosa è assicurato?

GARANZIA ALL RISKS

La Società si impegna ad assicurare, per i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione distinti per i diversi settori (agricoltura, movimento terra), i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate (nuove o usate), concesse dal Contraente in locazione e/o finanziamento ai Conducenti.

GARANZIA LIGHT

La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità indicate in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurate da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- eventi sociopolitici;
- terrorismo;
- eventi atmosferici;
- terremoto;
- inondazione, alluvione ed allagamento

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Sono assicurati:

I danni involontariamente causati a terzi dall'assicurato nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto di finanziamento



Che cosa non è assicurato?

DANNI DIRETTI

- ✗ gli autoveicoli targati (salvo le macchine operatrici targate e le macchine agricole targate), gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di vario, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
- ✗ le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all'aperto;
- ✗ cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
- ✗ ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi informatici, PC fissi e laptop/notebook, tablet, smartphone, telecomunicazioni);
- ✗ Office a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchinofotocopiatrici/multifunzione/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali);
- ✗ Apparecchiature audio/fono visive
- ✗ beni di valore singolo superiore ad Euro 5.500.000,00

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

- ✗ I soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- ✗ Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- ✗ Il Conducente ed il Subconducente.



Ci sono i limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato). Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.

DANNI DIRETTI

Sono esclusi:

- ✗ i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali,
- ✗ i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
- ✗ i danni di carattere estetico;
- ✗ i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l'olio del trasformatore e degli interruttori;
- ✗ i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell'anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ i guasti meccanici e/o elettrici al "macchinario ed attrezzature di cantiere - macchine movimento terra", "gru a torre";
- ✗ i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- ✗ i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conducente e/o del Subconducente e/o del Fornitore;
- ✗ ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica,
- ✗ i danni a terzi derivanti dalla circolazione;
- ✗ atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- ✗ eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conducente provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:

- ✗ - manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- ✗ - utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- ✗ - computer hacking;
- ✗ - computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- ✗ - funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- ✗ - danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);

h)

- ✗ - violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✗ - Qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);

Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI:

- L'assicurazione non copre:
- ✗ - i danni cui debba rispondere il Conducente in dipendenza dell'uso delle cose -assicurate;
 - ✗ - i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
 - ✗ - i danni da furto;
 - ✗ - tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
 - ✗ - i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conducente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
 - ✗ - i danni da inquinamento in genere;
 - ✗ - i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
 - ✗ - i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radio attive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i -danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - ✗ - i danni da software;
 - ✗ - i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
 - ✗ - i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest'ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l'obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all'estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia)



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conducente sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:

- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
- il bene sia stato consegnato al Conducente;
- il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:

altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,

L'aderente può disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata spedita al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. Può inoltre recedere fino al sessantesimo giorno dopo l'adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.

Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di finanziamento
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo Danni)



COMPAGNIA Generali Italia S.p.A.

PRODOTTO Convenzione Equipment

Edizione: 01.05.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Conduttore/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. via Marocchessa 14- 31021 Mogliano Veneto (TV) - Recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it e-mail: info.it@generali.com - iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generali.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

BENI SETTORE AGRICOLTURA

- All Risks;
- All Risks senza urto e ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dell'urto, del ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento;
- All Risks senza guasti meccanici ed elettrici: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dei guasti meccanici ed elettrici;
- All Risks senza urto, ribaltamento, collisione, trasporto e trasferimento, guasti meccanici ed elettrici: copre tutti i danni materiali e diretti ai beni con l'esclusione dell'urto, ribaltamento, collisione, trasporto, trasferimento e dei guasti meccanici ed elettrici;
- Beni Vetusti: copre i beni assicurati dai danni materiali e diretti causati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari;

BENI SETTORE MOVIMENTO TERRA

- All Risks Opzione A;
- All Risks Opzione B;
- All Risks per gru a torre;
- Beni Vetusti: copre i beni assicurati dai danni materiali e diretti causati da: incendio, fulmine, esplosione e scoppio, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, tumulti popolari;

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA ALL RISKS

BENI SETTORE AGRICOLTURA

- Per i danni causati da guasti meccanici ed elettrici ai beni con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 200,00;
- Per i danni causati da guasti meccanici ed elettrici ai beni con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 300,00;
- Per i danni causati da guasti meccanici ed elettrici ai beni con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 20% con il minimo di € 400,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, danni di origine interna alle frizioni, danni derivanti da urto, ribaltamento, urto, collisione trasporto e trasferimento, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 200,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, danni di origine interna alle frizioni, danni derivanti da urto, ribaltamento, urto, collisione trasporto e trasferimento, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 300,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, danni di origine interna alle frizioni, danni derivanti da urto, ribaltamento, urto, collisione trasporto e trasferimento, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 400,00;

Per tutti i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00:

- Per i danni causati da furto e rapina alle trattrici attrezzature > 150cv: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00.
- Per i danni causati da furto e rapina alle trattrici e attrezzature < 150cv: scoperto del 25% con il minimo di € 2.500,00.
- Per i danni totali: franchigia di €1.500,00
- Per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00.
- Per i danni di origine interna alle frizioni: scoperto del 50% del danno con il minimo di €750,00
- Per i danni causati da ribaltamento, urto, collisione e trasferimento: per i danni totali franchigia di € 1.500,00 per i danni parziali scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00;
- Per i danni causati da guasti elettrici e meccanici (solo beni nuovi): scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.000,00 con il limite di indennizzo massimo di €10.000,00 all'anno.
- Per i danni causati da terrorismo e sabotaggio: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00;
- Per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i danni causati da terremoto: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00
- Per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

PLM: SISTEMI DI GUIDA E LAVORAZIONE IN CAMPO:

- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) a PLM con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) a PLM con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione a PLM con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione a PLM con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per i danni in presenza di PLM sublocati con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni in presenza di PLM sublocati con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €350,00;

- Per i danni in presenza di PLM sublocati con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €1.000,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a PLM con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a PLM con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per i danni causati da terrorismo a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da terrorismo a PLM con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da terrorismo a PLM con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a PLM con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: franchigia di € 150,00;
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a PLM con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: franchigia di €350,00;
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a PLM con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

BENI SETTORE MOVIMENTO TERRA

- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali diversi da furto e rapina, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni assicurati con OPZIONE A con somma assicurata fino ad € 3.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 200,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali diversi da furto e rapina, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni assicurati con OPZIONE A con somma assicurata da € 3.001,00 ad € 5.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 300,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, danni totali diversi da furto e rapina, danni parziali non rientranti nelle altre categorie, terrorismo, sabotaggio, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione, alluvione e allagamento ai beni assicurati con OPZIONE A con somma assicurata da € 5.001,00 ad € 10.000,00: scoperto del 15% con il minimo di € 400,00;

Per tutti i beni con somma assicurata superiore ad €10.001,00:

- Per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con OPZIONE A: scoperto del 25% con il minimo di € 2.500,00.
- Per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con OPZIONE B: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00
- Per i danni causati da furto e rapina alle macchine movimento terra con OPZIONE A e OPZIONE B con antifurto satellitare o antifurto meccanico/immobilizer attivato: scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00;
- Per i danni causati da furto e rapina alle gru a torre: scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00;
- Per i danni totali diversi da furto e rapina per le OPZIONI A e B e gru a torre: franchigia di €1.500,00
- Per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie per le OPZIONI A e B e gru a torre: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00.
- Per i danni causati da terrorismo e sabotaggio per le Gru a Torre: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00;
- Per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi per le Gru a torre: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i danni causati da terremoto per le gru a torre: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00
- Per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento per le gru a torre: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00;
- Per i danni causati da terrorismo e sabotaggio, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terremoto, inondazione alluvione e allagamento sia per l'OPZIONE A sia per l'OPZIONE B: scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00.
- Per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

SISTEMI SATELLITARI SITE CONTROL:

- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da furto e rapina, urto e caduta (impiego mobile) ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 20% del danno con il minimo di €1.000,00

- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad € 5.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da fenomeno elettrico no protezione ai Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 50% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per i danni in presenza di Sistemi Satellitari Site Control sublocati con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni in presenza di Sistemi Satellitari Site Control sublocati con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni in presenza di Sistemi Satellitari Site Control sublocati con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 30% del danno con il minimo di €1.000,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 25% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per i danni causati da terrorismo a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i danni causati da terrorismo a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €350,00;
- Per i danni causati da terrorismo a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata non superiore ad €5.000,00: franchigia di € 150,00;
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata da € 5.001,00 a €10.000,00: franchigia di €350,00;
- Per tutti gli altri danni non rientranti nelle precedenti categorie a Sistemi Satellitari Site Control con somma assicurata superiore ad €10.001,00: scoperto del 10% del danno con il minimo di €1.000,00.

IDROPULTRICI E SPAZZATRICI CON SOMMA ASSICURATA SUPERIORE AD €20.000,00:

- Per i danni causati da furto e rapina scoperto del 20% con il minimo di € 3.000,00.
- Per i danni totali diversi da furto e rapina: franchigia di €1.500,00
- Per i danni parziali non rientranti nelle altre categorie: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 750,00.
- Per i danni causati da terrorismo, sabotaggio: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00;
- Per i danni causati da scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i danni causati da terremoto: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 3.000,00
- Per i danni causati da inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00
- Per i beni vetusti per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00;
- Per i beni vetusti per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.

GARANZIA LIGHT (LIMITATA)

BENI DEL SETTORE AGRICOLTURA, MOVIMENTO TERRA

Per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici, terremoto, inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00;

- Per i beni ubicati all'estero, per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi sociopolitici, terrorismo, eventi atmosferici, terremoto, inondazione alluvione e allagamento: scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00;
- Per i beni vetusti, per i danni causati da scioperi sommosse, tumulti popolari: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00;
- Per i beni vetusti, per i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici: scoperto del 20% del danno con il minimo di € 750,00.
- **MAGGIORI COSTI:**
- Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell'eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l'intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l'intera annualità assicurativa.
- **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**
- In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
- **LIMITI DI INDENNIZZO POLIZZA CONVENZIONE**
- In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.

- Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l'intera Convenzione:
- per danni causati da terremoto : Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa
- per danni causati da eventi sociopolitici: Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa;
- per danni causati da terrorismo: Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: <i>In caso di sinistro l'Assicurato/Conducente deve:</i> a) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell'ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l'applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l'obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all'Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l'esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell'avvenimento e dell'importanza del danno</p> <p>Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: <i>In caso di sinistro l'Assicurato deve:</i> a) fare per iscritto la denuncia entro 48 ore da quando l'Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento. b) alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Prescrizione: <i>I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</i> <i>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</i></p> <p><i>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione</i></p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p><i>Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione.</i></p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p><i>Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Conducente/Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, con l'eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio.</i></p> <p><i>Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
----------------------	---

Rimborso	<p><i>Il Contraente /Conduuttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.</i></p> <p><i>Nel caso di subentro da parte un nuovo Conduuttore, è data facoltà a quest'ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conduuttore per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto.</i></p> <p><i>La Società in tal caso rimborsa l'eventuale parte di premio pagata e non goduta</i></p>
-----------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai soggetti conduuttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in finanziamento.



Quali costi devo sostenere?

L'intermediario percepisce il 60% del premio imponibile, pari mediamente ad € 410,00, pagate dal Conduuttore/Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>I reclami sul contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:</i> <i>Generali Italia S.p.A.,– Tutela Cliente , Via Leonida Bissolati 23, CAP 00187 Roma, fax 06 84833004, e-mail reclami.it@generali.it.</i> <i>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</i></p>
All'IVASS	<p><i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia.</i></p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><i>Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:</i> <i>Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com</i> <i>Gli organismi di Mediazione sono consultabili sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</i></p>

Negoziazione assistita	<i>Attivabile tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><i>In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto, TV. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com.</i></p> <p><i>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet.htm).</i></p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.